

**AL REGISTRO  
VERSATO CONTRIBUTO**

REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N.

2928/10

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE FERRINIA SEZ. IV RG. CONT.

3671/09

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

REP.

4722/10

SENTENZA

NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 3671/09 R.G. CONTENZIOSO DELL'ANNO

TRA

CLAUDIO

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN ROMA VIA A. DORIA 40

PRESSO L'AVV. GAETANO GUTTEREZ

CHE LO RAPPRESENTA CON MANDATO A MARCELO DELL'INTO  
DI COSTITUZIONE

ATTORE

E

- 1) CONUNTO DI ROMA
- 2) ERUITALIA CRIST SA

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN ROMA 1) AVV. GIULIO CONNELL  
V. DEL TERNIO DI CIVI 24  
2) V. PRINCIPALE CLOTILDE 7

PRESSO L'AVV. 1) ANDREO CHIARONI  
2) RICHARDO TRONNO

CHE LO RAPPRESENTA CON MANDATO 1) PROCURA CIVILE NELLE  
CITI  
2) IN COLLE ALLA CONDANNA  
COSTITUZIONE CONVENUTO

OGGETTO: CONDANNA A PRONUNSO DI  
FERRI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. Claudio chiamava in giudizio Comune di Roma, Equitalia Gerit S.p.A. per proporre opposizione avverso atto di preavviso di fermo-fascicolo n. 0972008000136595 eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento cui si riferisce il preavviso di fermo e l'avvenuto annullamento con sentenza di alcune di esse. Si costituiva il Comune di Roma eccependo la non impugnabilità dell'atto in questione. Si costituiva Equitalia-Gerit S.p.A. eccependo la non impugnabilità dell'atto e contestando quanto dedotto. Parte attrice insisteva nella domanda e concludeva per il suo accoglimento. Il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Circa l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità si rileva che il ricorrente non ha meramente impugnato il preavviso di fermo, atto peraltro non previsto dalle norme, ma piuttosto gli atti ad esso presupposti, nel caso in esame le cartelle di pagamento, contestando la circostanza che alcune non risultano notificate ed una già annullata. Va evidenziata la legittimità di tale impugnazione in quanto essa costituisce il momento di recupero della tutela giurisdizionale in ordine ad atti della Pubblica Amministrazione, tutela che non ha potuto in precedenza esercitare anche per difetto di notifica. Infatti, il destinatario di un atto che presuppone l'avvenuta esecutorietà di altro atto posto a suo fondamento, determinatasi per mancata impugnazione dello stesso per difetto di notifica, deve poter adire la giurisdizione. L'impossibilità di impugnare l'atto di fermo si tradurrebbe in preclusione, non per colpa del ricorrente, da ogni tutela giurisdizionale; con la conseguenza che il ricorrente subirebbe una sanzione senza avere esercitato tale tutela giurisdizionale. Si rileva altresì che, essendo gli atti presupposti, nel caso in esame, presunte cartelle di pagamento fondate su verbali di accertamento di violazione del C.d.S., risulta sussistere competenza del Giudice di Pace. Nel merito della questione, risultando già annullata la cartella di pagamento n. 09720031054116684/000, con sentenza n. 29245/04 e la cartella di pagamento 09720050218962679/000 consentenza n. 48246/07; e non risultando dimostrate la notifiche delle

ulteriori cartelle di pagamento indicate come presupposto del preavviso di fermo, il ricorso appare fondato. Si determina quindi di accogliere il ricorso. Non risultano elementi per il riconoscimento di un danno non patrimoniale. Circa le spese, considerato l'andamento del giudizio, visto l'art. 92 c.p.c., si ritiene ricorrano giusti motivi perché esse siano compensate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace:

- 1) accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell'atto di preavviso di fermo-fascicolo 0972008000136595;
- 2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Roma, 19 febbraio 2009

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il **13 MAG. 2010**

IL CANCELLIERE B3  
Arianna Tiapago